

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE S.P.A



ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA – SCHEMA DI CONTRATTO

CUP: //	COD. PROGETTO CSA	ELAB. N. 1
---------	----------------------	---------------

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1.0	08/10/2025	Prima emissione

COMMITTENTE 	PROGETTISTA <i>Ing. Andrea De Angelis</i> Collaboratori: <i>Ing. Micaela Gherardi</i> <i>Ing. Massimo Recchioni</i>	RUP AnconAmbiente S.p.A
---	--	--

AnconAmbiente S.p.A. Via del Commercio, 27 – 60127 ANCONA	E-mail: info@anconambiente.it PEC: segreteria@pec.anconambiente.it	C.F. e P.IVA n. 01422820421 R.E.A. An n.130361 - Cap. Soc. € 5.164.240,00 i.v.
--	---	---

Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Premessa	4
Art. 3 Oggetto dell'appalto	5
Art. 4 Validità territoriale dell'appalto	5
Art. 5 Suddivisione dell'appalto in lotti	5
Art. 6 Capitolato Tecnico	5
MATRICE DEI RISCHI	6
DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE	6
CRONOPROGRAMMA	9
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI CONTENITORI	10
Art. 7 Durata del contratto	10
Art. 8 Valore stimato della Concessione	11
COSTI DELLA MANODOPERA	12
COSTI DELLA SICUREZZA	12
Art. 9 Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai lavoratori	12
Art. 10 Materiali forniti dalla committenza	13
Art. 11 Rapporti con la Committenza e domicilio delle parti	13
Art. 12 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	14
Art. 13 Requisiti di partecipazione	14
Art. 14 Requisiti di esecuzione	14
Art. 15 Revisione prezzi e Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale	14
Art. 16 Anticipazione	15
Art. 17 Modifica del contratto in corso di esecuzione	15
Art. 18 Sopralluogo	16
Art. 19 Subappalto e sub contratti	16
Art. 20 Pagamento dei subappaltatori	18
Art. 21 Responsabilità in materia di subappalto e subcontratto	18
Art. 22 Aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione del contratto	19
Art. 23 Clausole sociali	20
Art. 24 Criteri di sostenibilità ambientale -Criteri Ambientali Minimi	21
Art. 25 Modalità di stipula del contratto	21
Art. 26 Oneri a carico del Concessionario	21
Art. 27 Obblighi e responsabilità del Concessionario.	22
Art. 28 Controllo qualità e accettazione delle prestazioni	23
Art. 29 Osservanza di leggi regolamenti e norme	23
Art. 30 Sospensione e Proroga	24
Art. 31 Pagamenti e tracciabilità	25
Art. 32 Verifica di conformità	26
Art. 33 Penali	27
Art. 34 Premio di accelerazione	28
Art. 35 Liquidazione giudiziale o altre vicende soggettive dell'Aggiudicatario	28
Art. 36 Facoltà di Risoluzione e Recesso del contratto	28
Art. 37 Diritti di autore	29
Art. 38 Conoscenza delle condizioni di affidamento e accettazione del CSA	29
Art. 39 Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito	30
Art. 40 Interpretazioni del contratto e documenti facente parte del contratto	30
Art. 41 Esonero responsabilità della AnconAmbiente S.p.A. e rispetto delle normative	30
Art. 42 Responsabilità dell'Appaltatore e polizze assicurative	31
Art. 43 Garanzia provvisoria	32
Art. 44 Garanzia definitiva	32
Art. 45 Disposizioni	33
Art. 46 Contestazioni e riserve	33
Art. 47 Codice Etico	33
Art. 48 Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione	34
Art. 49 Quadro economico	35
Art. 50 Allegati	35
ALLEGATO 1 POSIZIONAMENTO CONTENITORI	36
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI	41

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente o Stazione Appaltante o AA	AnconAmbiente S.p.A
OE	Operatore Economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica
Concessionario o Affidatario/a- Aggiudicatario/a	Operatore economico Aggiudicatario della procedura che stipula il relativo contratto con AnconAmbiente S.p.A.
Terzi	s'intende AnconAmbiente S.p.A e i relativi dipendenti e/o collaboratori e gli Utenti/Cittadini e loro Familiari e Conviventi, ivi compresi Comuni interessati dalla prestazione
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento e tutti i suoi allegati contenenti la disciplina generale e speciale del contratto e gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA con la descrizione delle prestazioni richieste all'Concessionario, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività e la specificazione delle prescrizioni tecniche
Contratto	contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali AnconAmbiente S.p.A affida l'esecuzione della prestazione a uno o più operatori economici
Data di Perfezionamento del Contratto	data entro la quale avviene la sottoscrizione del Contratto da entrambe le Parti, che definisce la data di decorrenza di validità del Contratto
Documento contrattuale	un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
Prestazioni	le specifiche attività (forniture e/o servizi accessori e/o lavori) richieste al Concessionario in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto e documenti collegati
D. lgs 36/2023	Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
RUP	Responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
REC	Soggetto nominato dall'Concessionario fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione delle prestazioni e che assume per suo conto le funzioni di referente dell'attività. A detto referente compete organizzare la logistica della prestazione e tenere i rapporti con il DEC
RdA	Richieste di ordine o Buono d'Ordine o richieste di Acquisto
CAM (Criteri Ambientali Minimi):	decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d'acquisto per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it dedicata al Green Public Procurement;
D.U.V.R.I	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento redatto dalle Amministrazioni ai sensi dell'art.26, c. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Giorno lavorativo	dal lunedì al sabato, esclusi i festivi

ART. 2 PREMESSA

1. AnconAmbiente S.p.A. gestisce i servizi dell'igiene urbana (raccolta rifiuti solidi urbani e differenziati, pulizia e spazzamento) dei Comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra de' Conti e Cerreto D'Esi ed il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Ancona
 2. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il contratto in **concessione** per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti costituiti da indumenti usati, scarpe e borse e per i rifiuti costituiti da altri manufatti tessili post-consumo, mediante l'impiego di specifici contenitori stradali, dislocati nei Comuni di Ancona, Fabriano, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra de Conti.
 3. Il presente CSA è diretto a stabilire e definire compiutamente e a monte tutte le clausole, le condizioni, le modalità d'esecuzione, nonché la tipologia di prestazioni ed i prezzi che saranno applicati al Concessionario durante il periodo di validità dello stesso. Il **Concessionario** si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire il servizio secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
 4. **Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'Aggiudicatario sospesi o abbandonati.**
 5. Il Concessionario dovrà svolgere tutte le attività/servizi/forniture anche se non espressamente indicate, atte a raggiungere gli obiettivi di cui al presente **CAPITOLATO SPECIALE APPALTO denominato per brevità CSA e contenente gli elementi della RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CAPITOLATO TECNICO - DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA** e allegati, svolgendo altresì ogni incombenza amministrativa e di verifica necessaria all'espletamento dell'appalto e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
 6. Al Concessionario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire e sfruttare economicamente il materiale raccolto oggetto della concessione, con la precisazione che il rischio che i Cittadini/Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo presso i contenitori o che il materiale conferito non sia del tutto o in parte recuperabile o commercializzabile, è per intero in capo al Concessionario.
 7. Ai sensi **dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023** l'aggiudicazione della presente concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. In particolare sussiste il rischio che i Cittadini/Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo presso i contenitori o che il materiale conferito non sia del tutto o in parte recuperabile o commercializzabile o non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto; tale è per intero in capo al Concessionario."
 8. AnconAmbiente S.p.A nel mese di giugno 2025 ha indetto una gara europea a procedura aperta per il *"Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti tessili e altri manufatti tessili provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni gestiti da AnconAmbiente S.p.A"* che è andata deserta.
 9. AnconAmbiente S.p.A ha riscontrato da comunicazioni ufficiali da vari stakeholder che il settore del recupero e del riciclaggio del tessile, causa di una serie di fattori concomitanti, sta versando in una conclamata crisi a causa del forte calo del prezzo di mercato e dell'aumento dei costi di raccolta/ selezione/recupero e si rileva altresì il rischio che i rifiuti tessili potranno avere nel futuro, come destinazione principale l'invio ad incenerimento/discarica
 10. AnconAmbiente S.p.A nel mese di agosto 2025 ha indetto una consultazione preliminare del mercato ha l'obiettivo di:
 - ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
 - ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
 - individuare le migliori soluzioni per indire una procedura di gara
- a seguito della quale da tutti gli operatori che hanno risposto alla consultazione, è emerso che per la sostenibilità del servizio è necessario **sia prevista una remunerazione per l'O.E che svolgerà tale servizio** e che data la instabilità del mercato la **durata della concessione debba orientarsi su un orizzonte temporale di massimo due anni.**
11. AnconAmbiente S.p.A ai sensi del comma 6 dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023, preso atto che l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, prevede un contributo finanziario di sostegno quantificato in € 100.000/anno.

12. Il presente CSA gli atti allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla Stazione Appaltante nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita anche se non materialmente allegati allo stesso.

13. Il capitolato speciale d'appalto equivale ad uno schema di contratto e contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'art. 41 co. 12, 13 e 14, all'art. 87 co. 2 del D.lgs. 36/2023 e all'art.4-bis dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti tessili ed altri manufatti tessili post-consumo, mediante l'impiego di specifici contenitori stradali, dislocati nei territori comunali di Ancona e Fabriano gestiti da AnconAmbiente, con riserva di estendere tale servizio ad ulteriori Comuni convenzionati il tutto secondo le specifiche e condizioni riportate all'**Art. 6 Capitolato Tecnico**.

2. I criteri di base prescritti nel presente documento rispettano, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 7 aprile 2025 -pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025.

ART. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'APPALTO

1. Le prestazioni richieste dal presente contratto ricadono all'interno dei Comuni di Ancona, Fabriano, Cerreto D'Esi, Serra DE Conti, Sassoferrato appartenenti all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 – Ancona. (**Codice NUTS ITI32**)

2. La dislocazione e numero di cassonetti per la raccolta sono specificati all' **Art. 6 Capitolato Tecnico**.

ART. 5 SUDDIVISIONE DELL'APPALTO IN LOTTI

1. Ai sensi dell'art. 58 del D. lgs 36/2023 non è prevista la suddivisione in lotti e si **affiderà l'appalto ad un unico Operatore Economico** in quanto :

- Non è possibile suddividere il servizio per ambiti territoriali in quanto non sono sufficientemente ampi per garantire l'equilibrio economico del servizio stante anche le condizioni indicate in premessa
- consente l'individuazione di un unico centro di responsabilità con la possibilità di effettuare un più efficace monitoraggio sul livello di servizio complessivo
- migliora l'efficacia e l'efficienza del processo in quanto si ottimizza la tempistica di esecuzione in ragione del venire meno della suddivisione delle attività e della conseguente necessita di coordinamento tra soggetti diversi

ART. 6 CAPITOLATO TECNICO

1. Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche/funzionali/prestazionali minime che dovranno caratterizzare le prestazioni oggetto dell'affidamento.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la tipologia di prestazione e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di emanazione locale inerenti la materia, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

3. L'esecuzione dei servizi di manutenzione e delle operazioni di controllo deve avvenire recando il minimo impedimento possibile al regolare svolgimento dei servizi aziendali.

4. Le prestazioni di appalto dovranno essere espletate con le modalità, le tempistiche e le condizioni specificate nel presente CSA.

MATRICE DEI RISCHI

5. Si rappresenta alla matrice dei rischi che possono incidere sulla concessione durante il periodo di tempo (la probabilità del rischio è stimata sulla base delle esperienze pregresse)

RISCHIO	DESCRIZIONE	PROBABILITA'	ALLOCAZIONE RISCHIO	NOTE
Di mercato: Contrazione delle quantità conferite	Rischio che i cittadini conferiscano meno quantitativi rispetto alle stime o materiale di minore qualità	Medio/Basso	In carico al Concessionario	E' a carico del Concessionario il monitoraggio dell'andamento del mercato e garantire una qualità adeguata del servizio tale da incentivare/non disincentivare i conferimenti
Di mercato: Contrazione della domanda di mercato – aumento dei costi di gestione	riduzione del livello della domanda complessiva di indumenti e manufatti usati	Medio/Alto	In carico al Concessionario.	Allo stato attuale il mercato del riuso degli abiti usati presenta forti oscillazioni e problematiche. Sono a carico del Concessionario variazioni dovute a fattori esogeni quali, per esempio, l'aumento del prezzo per il trattamento dei rifiuti o costi materie prime (ad esempio combustibili) , etc. <i>La stazione appaltante ha disciplinato la revisione dei prezzi per tenere conto di questi fattori</i>
Rischi operativi: obsolescenza/usura	Deterioramento/usura del materiale entro i cassonetti. Deterioramento/usura dei cassonetti	Basso	In carico al Concessionario	E' a carico del Concessionario fornitura, gestione manutenzione dei cassonetti
Rischi operativi: conferimenti di materiali difformi dai EER indicati in capitolato	Conferimento nei contenitori di beni/oggetti diversi e/o ulteriori dagli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo,	Alto	In carico al Concessionario	Lo smaltimento del materiale, rinvenuto nei contenitori, che non rientra nel Codice C.E.R./E.E.R. indicato dal Capitolato d'Oneri, è per intero a carico del Concessionario
Rischi operativi: sottrazione di materiale	Rischio di furto del materiale dai cassonetti	Medio/Basso	In carico al Concessionario	E' a carico del Concessionario fornitura, gestione manutenzione dei cassonetti. E' onere del Concessionario dotarsi di contenitori adeguati per resistere a urti e furti. Possibilità di dotarsi di coperture assicurative ad hoc
Rischi operativi: danneggiamenti/vandalismo	Rischio di danneggiamenti/furti/atti di vandalismo su materiali e cassonetti	Medio/Basso	In carico al Concessionario	E' a carico del Concessionario fornitura, gestione manutenzione dei cassonetti. Possibilità di strutturare in maniera adeguata i contenitori succitati. Possibilità di dotarsi di coperture assicurative ad hoc

DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

6. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto a posizionare e a mettere a disposizione, a propria cura e spese, un numero minimo di 211 contenitori per la raccolta degli indumenti usati e di manufatti tessili post-consumo, che resteranno di proprietà del Concessionario del servizio, presso i territori comunali di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti, Cerreto D'Esì e presso i Centri di Raccolta gestiti dall'AnconAmbiente in tali comuni. Le postazioni dei contenitori dislocate sul territorio attualmente sono così suddivise:

Comune	Contenitori 200110	Contenitori 200111
Ancona	149	10
Fabriano	32	5
Cerreto d'Esi	4	1
Serra de Conti	2	1
Sassoferrato	6	1
Totale per tipo	193	18
Totale complessivo	211	

7. Il quantitativo di indumenti complessivamente raccolti, sulla base dello storico del servizio dell'anno 2024, atteso di non prevedere modifiche sostanziali per i prossimi anni, è schematizzato come segue:

Comune	Quantità annue 200110 (kg)	Quantità annue 200111 (kg)
Ancona	414.415	34.520
Fabriano	122.660	11.930
Cerreto d'Esi	21.560	3.970
Serra de Conti	6.080	2.725
Sassoferrato	17.220	3.020
Totale per tipo	581.935	56.165
Totale complessivo	638.100	

8. Dalle tabelle sopra si può stimare che ogni contenitore raccoglie in media circa 3.000 kg di rifiuto all'anno

9. I contenitori saranno suddivisi nella seguente maniera:

Nr. 193 contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili in buono stato (che possono essere "riutilizzati") da conferire in sacchetti chiusi come ad esempio abiti e capi d'intimo, calzature, guanti, sciarpe, borse e zaini, cappelli, lenzuola, coperte, tovaglie, asciugamani, tende e anche giocattoli in tessuto come peluche e bambole di pezza. Non dovranno però essere conferiti abiti e tessuti sporchi di grasso, vernice o contaminati da muffa né oggetti di grandi dimensioni (ad esempio le valigie);

Nr. 18 contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili come ad esempio scampoli, calze rotte, abiti ormai logori, vecchi asciugamani, biancheria intima scartata ossia tutto ciò che, in altre parole, è composto da tessuto e che non si può in altro modo riciclare o re-indossare.

10. Il Concessionario dovrà garantire la collocazione dei contenitori prioritariamente nelle collocazioni attuali (vedasi **Allegato 1 Posizionamento contenitori**) e per gli eventuali eccedenti secondo le indicazioni che saranno fornite dall' AnconAmbiente S.p.A per il tramite del RUP.

11. I contenitori rimangono di proprietà e/o in uso del Concessionario, e devono essere realizzati specificatamente per la raccolta differenziata di abiti e scarpe usati, e per altri manufatti tessili post-consumo e scarpe usate e devono essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

12. Il posizionamento dei contenitori dovrà garantire che la bocca di carico sia orientata verso aree con viabilità esclusivamente pedonale e non causi comunque impedimento alla viabilità o al transito dei pedoni. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento dell'eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'area occupata dai contenitori stradali posizionati, qualora richiesta dal Comune.

13. Completata la dislocazione il Concessionario dovrà fornire l'elenco dei siti di posizionamento, mantenendo l'anagrafica sempre aggiornata e comunicando le variazioni entro il primo giorno lavorativo successivo alle stesse.

14. La dislocazione e il numero dei contenitori potranno subire variazioni durante il periodo di affidamento; pertanto, i contenitori potranno anche essere diversamente posizionati rispetto all'attuale collocazione o a quella disposta inizialmente nella concessione, su indicazione di AnconAmbiente S.p.A. o del Comune, in vie, corsi o piazze, sempre ubicati nei territori comunali, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

15. Il Concessionario non può, quindi, rifiutarsi di effettuare uno spostamento richiesto se non per motivate ragioni.
16. AnconAmbiente S.p.A. potrà chiedere al Concessionario il posizionamento, nei vari comuni, di un numero differente di contenitori, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 10% rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori richiesti indicati nel presente articolo e maggiorato di quelli integrativi offerti in sede di gara, qualora si manifestino necessità legate all'incremento/decremento dei quantitativi di materiali intercettati o per una migliore copertura territoriale.
17. Tutti i costi e le spese di collocazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione e di spostamento dei contenitori, nonché tutti i costi e le spese derivanti dall'eventuale aumento del numero complessivo degli stessi contenitori, sono per intero a carico del Concessionario.
18. Il Concessionario è obbligato a **svuotare ciascun contenitore almeno una volta ogni 10 giorni** o comunque ogni qual volta che sia necessario, sulla base di un programma che il Concessionario deve fornire per iscritto a AnconAmbiente SpA, entro le 24 ore prima dell'inizio del servizio, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti.
19. Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, all'effettuazione delle operazioni di svuotamento, pulizia, igienizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei contenitori e del suolo nel raggio di 3,00 mt. circa dagli stessi contenitori.
20. Dopo le operazioni di rimozione del contenuto, l'area circostante ciascun contenitore deve essere lasciata in condizioni di assoluta pulizia.
21. Gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere comunicati entro il quinto giorno del mese successivo all'effettuazione, indicando la tipologia di intervento.
22. Il Concessionario è obbligato a:
- ripristinare la funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, entro le 24 ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di AnconAmbiente o del comune di riferimento;
 - Effettuare il ripristino degli abbandoni a terra, nei pressi di un contenitore, su richiesta di AnconAmbiente, anche a seguito di atti vandalici o simili, entro le 24 ore dal ricevimento della segnalazione scritta;
 - Rilasciare idonea documentazione, preferibilmente in formato elettronico dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.
23. Il Concessionario è tenuto al periodico lavaggio (**minimo una volta al mese**) o relativo trattamento nebulizzante, esterno, interno ed alla disinfezione di tutti i contenitori posizionati nei vari comuni in forza del contratto, compresa la rimozione di scritte e graffiti, mediante l'uso di prodotti igienicamente e chimicamente idonei ed innocui per la salute dell'uomo, al fine di mantenere gli stessi in condizioni decorose ed igienicamente fruibili.
24. Qualora, durante le operazioni di raccolta si rinvenissero, all'esterno dei contenitori, rifiuti diversi dagli indumenti (EER 20 01 10) o dagli scarti tessili (EER 20 01 11), il Concessionario dovrà immediatamente segnalare il riscontrato abbandono ad AnconAmbiente S.p.A. affinché i rifiuti possano essere tempestivamente rimossi. La modalità di segnalazione dovrà essere concordata con il DEC.
25. Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve utilizzare autocarri idonei per dimensione e tipologia, non deve recare intralcio al traffico veicolare e/o pedonale durante le operazioni di rimozione del contenuto, manutenzione e pulizia dei contenitori.
26. Gli autocarri devono essere oggetto di un elenco che il Concessionario deve trasmettere per iscritto ad AnconAmbiente S.p.A. prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto.
27. Tale elenco deve recare la data di immatricolazione dei veicoli, il marchio di fabbrica, la tipologia del veicolo, la targa del medesimo, lo standard di omologazione ai sensi delle vigenti Direttive U.E. antinquinamento e il titolo in ragione del quale il Concessionario si serve del veicolo (es. proprietà, uso, etc.). Eventuali variazioni all'elenco, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento, devono essere comunicate per iscritto ad AnconAmbiente entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione.
28. Gli autocarri devono:
- avere immatricolazione successiva al 31/12/2016 e rispondere almeno alla normativa "EURO 6";

- essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe E o superiore, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014;
29. Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli autocarri, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa su AnconAmbiente S.p.A.
30. Sono, altresì, per intero a carico del Concessionario gli oneri di smaltimento di materiali impropri e/o di scarto rinvenuti all'interno dei contenitori, nonché rinvenuti all'interno degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, senza alcuna azione di rivalsa verso AnconAmbiente S.p.A.
31. Nel caso in cui presso l'impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche l'impianto presso il quale verrà svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l'operazione di recupero R3).
32. Il Concessionario potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea documentazione (dichiarazione sottoscritta del titolare impianto e provvedimento di autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto (impianto autorizzato R3 oltre ad eventuale R13) per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.
33. È tassativamente vietata:
- qualsiasi attività di cernita dei materiali raccolti, al di fuori dell'impianto di trattamento previsti, come la cernita a terra fuori dai cassonetti;
 - la miscelazione in fase di raccolta e trasporto con altri rifiuti e/o materiali, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni gestisti diversi, i rifiuti dovranno essere tenuti adeguatamente separati divisi per tipologia e per Comune di raccolta;
 - il conferimento di qualsivoglia rifiuto, ovvero di indumenti usati e altri manufatti post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l'applicazione di tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini /Utenti, per il conferimento degli indumenti usati e di altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.
34. Il materiale raccolto nei contenitori resta di esclusiva competenza del Concessionario, con decorrenza dal momento in cui tale materiale è raccolto dai contenitori.
35. I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, così come le ricevute di pesata, firmati dal destinatario finale, devono essere trasmessi ad AnconAmbiente S.p.A. in persona del D.E.C. entro le quarantotto ore decorrenti dal termine del viaggio e comunque nei termini di legge. La mancata o errata compilazione o l'omessa trasmissione dei formulari di trasporto è oggetto di penali ai sensi del Capitolato e delle norme vigenti e, se ripetuta, può essere causa di risoluzione contrattuale.
36. Entro il decimo giorno di ogni mese, con riferimento ai materiali raccolti e pesati nella mensilità precedente, deve essere trasmesso ad AnconAmbiente S.p.A. un elenco riepilogativo dei quantitativi/pesi raccolti (espressi in Kg.). L'elenco mensile deve, inoltre, contenere la segnalazione di eventuali problemi riscontrati e proposte di soluzione. I dati acclusi nell'elenco potranno essere utilizzati e divulgati ad Autorità pubbliche (es. Comune, AATO.).
37. In occasione della trasmissione dell'elenco mensile, il Concessionario fornisce per iscritto, altresì, tutte le informazioni, dati ed osservazioni utili al miglioramento e/o al potenziamento delle prestazioni oggetto di contratto, che possano sottintendere e chiedere anche eventuali interventi di competenza diretta di AnconAmbiente S.p.A. o di terzi ai fini della costante ottimizzazione della raccolta differenziata.

CRONOPROGRAMMA

Fase	A	B	C	D	E	F
Tempo	0	30 giorni	Ogni 10 giorni	Entro il decimo giorno di ogni mese	A ripetersi fino a fine contratto	2 anni
Descrizione	Firma del contratto	Posizionamento di tutti i cassonetti	Svuotamento cassonetto	Invio elenco mensile	Fase C-D	Fine contratto

SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI CONTENITORI

38. Le specifiche tecniche minime dei contenitori sono di seguito riportate

- in lamiera d'acciaio zincata a caldo con apertura superiore anti-intrusione e anti prelevamento, a tenuta, di spessore minimo 12/10, prodotti con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido, utilizzando materiali antitossici dei seguenti colori: BIANCO per la raccolta di indumenti e scarpe usate 200110 e di colore ROSSO per la raccolta dei materiali tessili post consumo. I contenitori dovranno avere spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE;
- larghezza cm. 115-140, lunghezza cm. 100-115 ed altezza cm. 180-230 e capacità indicativa di circa mc. 2-2.5;
- dotati di bande rifrangenti come da art. 68 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (codice della strada);
- dotati di trasponder per identificazione del contenitore e tracciabilità degli svuotamenti;
- riportanti chiare ed esplicite indicazioni relative alle modalità di conferimento, alle tipologie di rifiuti ammessi ed indicazione dei rifiuti non conferibili; tali indicazioni dovranno essere costituite da scritte e figure a colori in lingua italiana, ed in almeno altre tre lingue che saranno indicate da AnconAmbiente SpA, riportanti i riferimenti del Concessionario (ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, ecc.);
- dotati di adesivo sui 4 lati del contenitore con stampa digitale indicante chiare ed esplicite scritte e figure (a colori) relative alle modalità di conferimento e le tipologie dei rifiuti ammesse: tali scritte devono essere, oltre che in lingua italiana, in almeno tre altre lingue che saranno eventualmente richieste;
- i contenitori non devono necessariamente essere nuovi, ma devono essere tutti in condizioni di efficienza e di decoro per tutta la durata dell'affidamento;
- tutti i contenitori devono essere dotati di sistemi antirapina ed antitaccheggio nel rispetto delle normative CEE e di tutte le normative vigenti a carattere nazionale;
- i contenitori devono permettere ed agevolare il conferimento anche a persone con limitate capacità motorie.

39. Sui contenitori non potranno essere riportate informazioni generiche relative al destino dei rifiuti conferiti dall'utente; eventuali messaggi relativi alla filiera del prodotto ed all'impiego dei ricavi della gestione del materiale dovranno essere preventivamente concordati con l'AnconAmbiente S.p.A. che dovrà comunque formalmente approvare ogni comunicazione presente sui contenitori.

40. La tipologia dei contenitori potrà essere variata, mantenendone le caratteristiche funzionali, su proposta del Concessionario e previa accettazione delle modifiche da parte della stessa AnconAmbiente S.p.A.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto avrà durata di **mesi 24 (ventiquattro)** consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto salvo i casi di cui all'**Art. 14 Modifica del contratto in corso di esecuzione**. Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il presente contratto si intendono risolti di diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di AnconAmbiente S.p.A..

2. **Le prestazioni oggetto di Capitolato e di Contratto devono essere attivate e avviate dal Concessionario entro e non oltre trenta (30) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di avvio delle prestazioni, pena l'applicazione di penali .**

3. Al momento della consegna delle prestazioni **al Concessionario deve** essere redatto un verbale in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che ha ad oggetto:

a) l'attestazione dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto e la presa in consegna delle stesse;

b) la verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da posizionarsi sui territori comunali, nonché la verifica dello stato di efficienza degli stessi.

Entro lo stesso termine deve essere attivato il servizio di raccolta degli indumenti usati e degli altri materiali tessili post-consumo per tutti i Comuni oggetto del servizio, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Analogo verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per l'eventuale riconsegna ad

AnconAmbiente S.p.A., da parte del Concessionario, delle prestazioni e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del presente Capitolato.

Ulteriore verbale deve essere redatto, durante il periodo di durata del contratto, in caso di modifica delle condizioni previste, variazione del numero complessivo dei contenitori, verifica dello stato di manutenzione, pulizia e efficienza dei contenitori.

4. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle more della stipula contrattuale.

5. Al termine del contratto il Concessionario uscente deve provvedere, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di AnconAmbiente S.p.A., alla rimozione dei contenitori ubicati in tutti i Comuni oggetto del servizio ed alla pulizia delle aree di allocazione dei contenitori. In difetto, vi provvederà direttamente AnconAmbiente a mezzo di proprio personale o tramite terzi soggetti autorizzati dalla stessa, con spese per intero a carico del Concessionario uscente.

6. Al termine del contratto, inoltre, ove vi siano i presupposti di legge, AnconAmbiente S.p.A emette l'attestazione di regolare esecuzione, a seguito della quale provvede allo svincolo della garanzia definitiva prevista dal Capitolato.

7. Il rinnovo automatico o la proroga non sono consentiti, a meno di **specifici casi eccezionali e per un periodo limitato, strettamente necessario per l'espletamento della nuova procedura di gara.**

8. **Tutte le prestazioni oggetto del Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per nessuna ragione possono essere sospese, interrotte e/o abbandonate dal Concessionario, fatti salvi casi di forza maggiore, che devono, comunque, essere documentati e resi noti per iscritto, senza ritardo, ad AnconAmbiente S.p.A**

9. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto potrà essere sciolto, da parte della stazione appaltante, anteriormente rispetto al termine di scadenza naturale, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione di canone e/o altri corrispettivi maturati per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto

ART. 8 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della Concessione per il periodo di durata contrattuale di due anni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è stimato **in euro 455.000,00.**

Descrizione concessione	CPV			IMPORTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI TESSILI E ALTRI MANUFATTI TESSILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE S.P.A	P	90511000-2	Servizi di raccolta di rifiuti	365.000
	S	90514000-3	Servizi di riciclo rifiuti.	90.000

2. **In assenza di pubblicazione ANAC dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento, il valore della concessione è stato calcolato considerando il costo del servizio (come da report aprile 2025 UNIRAU – costo di riferimento € 350/ton) comprensivo del contributo finanziario concesso dalla AnconAmbiente S.p.A quotato in € 200.000 (euro 100.000/anno) e per la quantità di 1.300 tonnellate (650/anno) raccolte sulla base dei dati storici di raccolta di AnconAmbiente S.p.A. Poiché non è possibile indicare o prevedere le quantità esatte dei conferimenti la stima posta a base di gara è da ritenersi puramente indicativa in quanto in fase di esecuzione potranno essere riscontrate variazioni anche significative (in eccesso o difetto) sui quantitativi stimati.**

3. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'Aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

COSTI DELLA MANODOPERA

4. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 195.00,00

5. I costi della manodopera sono calcolati quantificando l'impegno orario del personale addetto ai servizi di logistica (autista/aiutante per le attività di prelievo materiale presso i cassonetti, manutenzione e pulizia cassonetti) manodopera per servizi presso impianto di recupero. Il costo è desunto prendendo come riferimento la sola componente "manodopera" dalla tariffa oraria applicando il **costo medio orario** (*Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private- D.D. n. 14/ 2024 del Ministero del lavoro*) di € 20,09 per operaio livello 3A e di € 28,17 per livello 5B per impiegati tecnici , comprensivo degli oneri e voci aggiuntive di incidenza desunte dalle tabelle ministeriali e calcolato rispettivamente su 1.612 e 1578 ore mediamente lavorate (come da Delibera ANAC 436 del 20/09/2022 è stato quantificato il costo medio orario del personale addetto RAL/ore lavorate mediamente).

COSTI DELLA SICUREZZA

6. Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché non si riscontrano rischi da interferenza, svolgendosi le attività presso aree/spazi pubblici o nella non disponibilità della AnconAmbiente S.p.A. e presso la sede del Concessionario limitando le interferenze presso la AnconAmbiente S.p.A al solo mero svuotamento dei contenitori presso i Centri di Raccolta gestiti da AnconAmbiente S.p.A.

7. Per quanto sopra esposto e richiamato, non si ravvisa, ad ora, l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le attività interferenti (DUVRI).

ART. 9 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICABILE AI LAVORATORI

1. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 e dell'Allegato I.01 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono indicare il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, per i Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani individuandolo tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto da eseguire. Il CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire risulta dal seguente prospetto:

Considerato che	
Al fine di individuare il CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, si è identificato il settore di riferimento dell'attività oggetto dell'appalto attraverso più passaggi. 1.a Il settore di riferimento individuato come più attinente è: ATECO 2022 38.11.0 corrispondente ad ATECO 2025 38.11.00 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi 1.b Verifica sull'archivio contratti del CNEL di quali siano i contratti collettivi applicabili all'attività oggetto dell'appalto come sopra identificata, selezione dei contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra cui si è individuato il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto.	
settori contrattuali	Sottosettori contrattuali
K -Aziende di servizi	Servizi ambientali K07
Codice contratto CCNL K540 Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie del contratto: FIOM CGIL; FIM CISL; UILM UIL ovvero CCNL equivalente secondo l'Allegato I.01 del D.lgs 36/2023	

2. L'Appaltatore, nel caso non applichi il **CCNL K540**, può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione dovrà essere presentata dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare **al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.**
3. L'Appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
4. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga a adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.
5. Per l'attività secondaria relativa ai Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici, avendo una soglia inferiore al 30% non si applica il comma 2 e 2-bis dell'art. 11 del D.lgs 36/23,

ART. 10 MATERIALI FORNITI DALLA COMMITTENZA

1. Per l'espletamento dell'appalto non sono previste forniture all'Aggiudicatario da parte della stazione appaltante

ART. 11 RAPPORTI CON LA COMMITTENZA E DOMICILIO DELLE PARTI

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.
2. All'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, l'AnconAmbiente S.p.A nominerà il DEC dei medesimi contratti. Ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003 l'incarico di direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi potrà essere ricoperto dal RUP qualora i contratti siano di importo inferiore a € 500.000 come disciplinato dall'articolo 32 dell'allegato II.14
3. Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), costituirà il riferimento dell'Aggiudicatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la AnconAmbiente S.p.A. e l'Aggiudicatario.
4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
5. Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 co. 2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2003
6. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC) è soggetto nominato dall'Aggiudicatario fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali che provvederà, per conto dello stesso, a vigilare affinché ogni fase risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC. **L'Concessionario rimane comunque responsabile dell'operato del DEC e dell'incarico.** Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.
1. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, entro l'avvio della prestazione, per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A. il nominativo del REC che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di prestazioni. A detto referente compete:
 - organizzare la logistica della prestazione;
 - tenere i rapporti con il DEC o suo delegato.

2. **Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al REC dell'appalto s'intendono come fatte direttamente all'Aggiudicataria.**

7. Il REC deve rendersi facilmente reperibile affinché AnconAmbiente S.p.A. possa in ogni momento trasmettere gli ordini relativi alle prestazioni da eseguire od a variazioni degli stessi che si rendessero necessari.
8. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali.
9. Eventuali modifiche ai dati già comunicati dall'Concessionario devono essere comunicate per iscritto alla Stazione Appaltante e al domicilio e con le modalità indicate nel contratto
10. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica

ART. 12 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Qualora l'incarico regolato dal presente CSA sia conferito a due o più operatori economici, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico Soggetto certificato.
2. Al capogruppo spetta la rappresentanza degli OE esecutori nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti gli OE esecutori; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i OE in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per gli OE mandanti in un'associazione di tipo verticale.
3. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023.

ART. 13 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si rimanda al disciplinare di gara

ART. 14 REQUISITI DI ESECUZIONE

1. Non richiesti

ART. 15 REVISIONE PREZZI E PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente CSA e da ogni altro documento contrattuale
2. Si procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al verificarsi una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi dell'art 10 e 11 dell'**Allegato II.2-bis del D. Lgs 36/2023**; l'oggetto del servizio rientra nella tabella D.3 dell'**Allegato II.2-bis per cui si utilizza** il seguente indice ponderato:

*Media Ponderata Indici = 0,80 * (IR ATECO 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti....) + 0,20 * (PC ATECO 00ST Indice generale senza tabacchi)*

Il parametro base di riferimento per la valutazione delle variazioni rispetto all'importo contrattuale è stabilito con riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione

4. La frequenza di monitoraggio degli indici non potrà essere superiore a quella con cui vengono aggiornati gli

indici revisionali applicati all'appalto **quindi per l'appalto in oggetto la frequenza sarà mensile**. Nel momento in cui durante l'esecuzione del contratto e relativo monitoraggio, gli indici dovessero evidenziare una variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento (variazione da calcolarsi tra il valore mensile dell'indice al momento dell'aggiudicazione e l'indice al momento del singolo monitoraggio)**, si avvierà il procedimento di revisione. La stazione appaltante procederà, entro 30 giorni dalla rilevazione degli indici, al calcolo della variazione utilizzando i criteri e le formule riportati nella Tabella D dell'Allegato II-bis, d.lgs. 36/2023. L'importo, nel caso di variazione in aumento o in diminuzione, **superiori al 5 per cento**, aggiornato sarà formalizzato con un atto aggiuntivo al contratto.

5. **La clausola di revisione dei prezzi opera anche in caso di ricorso alle eventuali opzioni contrattuali previste. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice civile**

6. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Sono considerate "particolari condizioni" che danno diritto alla rinegoziazione:

- circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale e agli ordinari rischi e fluttuazioni di mercato, insorte successivamente alla stipula del contratto (ovvero cause di forza maggiore quali ad esempio quelli in cui di cui si rileva estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato, non prevedibilità dell'evento al momento della stipula del contratto, insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti)
- circostanze straordinarie ed imprevedibili che variano in maniera rilevante l'originale equilibrio contrattuale
- la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio

7. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

8. **Quando l'applicazione dell'articolo 60 del D.lgs 36/2023 non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'Concessionario di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente co., si applica l'articolo 122, co. 5, del D.lgs 36/2023.**

ART. 16 ANTICIPAZIONE

1. Non si applica alle Concessioni.

ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 189 co. 1 del D.lgs. 36/2023.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 189, co. 2 del D. Lgs 36/2023, oltre a quanto previsto dal co. 1 del medesimo articolo, senza necessità di una nuova procedura fino ad un valore massimo del 10% per cento del valore iniziale del contratto al netto delle successive modifiche.

3. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, rilevata la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, è consentito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni

previsti nel contratto, per un periodo **stimato di sei mesi**. Come da parere MIT N° 3014 del 30/01/2025 l'importo della proroga tecnica non deve essere considerato ai fini della determinazione del Valore dell'appalto

4. Ai fini dell'art. 14, co. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'importo massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 500.500,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge come da seguente quadro

5. DESCRIZIONE	TOTALE
Importo complessivo concessione	455.000,00
10% ai sensi dell'art. 189, co. 2 del D. Lgs 36/2023 (10%)	45.500,00

6. L'aggiudicatario è tenuto ad introdurre nell'eventuale documento redatto, anche se già elaborato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile di AnconAmbiente S.p.A., per il rispetto della norma stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del servizio stesso, ovvero in forza delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, senza che ciò dia diritto a speciali e maggior compensi.

7. Qualora si rendessero necessarie **prestazioni** non previste dal contratto determinate da nuove o diverse esigenze e/o nuove normative emanate per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale e che risultano autorizzate o richieste da AnconAmbiente S.p.A., si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- Ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP ai sensi dell'art. 35 co. 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

8. In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente secondo quanto disposto dall'art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sarà possibile procedere a variazioni contrattuali solo previa autorizzazione del RUP e nei limiti stabiliti dal già menzionato articolo.

9. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 189 del D.lgs. 36/2023

ART. 18 SOPRALLUOGO

1. Non è richiesta la presa visione assistita dei luoghi

ART. 19 SUBAPPALTO E SUB CONTRATTI

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

2. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata): **servizio di prelievo, raccolta e trasporto dei rifiuti**. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire un rapido controllo/verifica da parte di AnconAmbiente sul rispetto dei tempi richiesti da capitolato ed un maggior controllo sul flusso di materiale

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art.119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023

6. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni (in caso di mancato rispetto delle seguenti condizioni il subappalto è vietato):

- Il concorrente all'atto della offerta abbia indicato indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

- b. non sussistano a carico del subAppaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II D.Lgs. 36/2023 e alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- c. il subAppaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire
- d. che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica
- e. che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023).

7. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

8. Ai sensi dell'art. 119 co. 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);
- b. le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i Aggiudicatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

9. **I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D. lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.**

10. L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. In caso di inadempimento dell'Concessionario agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, co. 2.

12. Il Concessionario corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

13. Il subAppaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subAppaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

14. È fatto obbligo a 'Concessionario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, **per tutti i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. In ogni caso resta la responsabilità esclusiva del Soggetto certificato incaricato.

15. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subAppaltatore o ai suoi ausiliari o subcontraenti.

16. **Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.**

ART. 20 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Il Concessionario è obbligato a trasmettere alla DEC, prima della emissione di uno stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e gli oneri della sicurezza e la proposta motivata di pagamento

2. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

3. Nei casi indicati dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante, provvede al pagamento diretto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. Nei casi espressamente prescritti dall'art. 119 co. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, AnconAmbiente S.p.A provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori solo previo nulla osta da parte del Concessionario. Qualora il Concessionario non rilasci il richiesto nulla osta, AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

5. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DE e/o RUP all'Concessionario e/o al subappaltatore, relativi a lavorazioni/prestazioni/forniture eseguite dallo stesso subappaltatore;
- b. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delle prestazioni contabilizzate e, allo stesso tempo sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al co. 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo co., del Codice civile.

7. Nei casi si provveda al pagamento diretto dei subappaltatori il Concessionario trasmetterà fattura alla Committenza pari all'intero importo (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge* e *split payment*) indicato nel Certificato di Pagamento allegando a questa la fattura che il subappaltatore /i ha emesso alla ditta appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di *reverse charge*). La Stazione Appaltante emetterà quindi mandati di pagamento distinti a favore di Concessionario e subappaltatore/i

ART. 21 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

1. Il Concessionario e il SubAppaltatore o subcontraente sono responsabili in solido

- a. ai sensi dall'art. 119 co. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 **nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto/subcontratto sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori/servizi/forniture subappaltati.**

- b. nei confronti degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (salvo i casi di cui di cui all'art.119 co. 11, lettere a) e c) del D.lgs 36/2023)
 - c. Ai sensi dell'art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023, degli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori/subcontraenti, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza (POSD, DUVRI etc) redatti dai singoli subappaltatori/subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Concessionario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
 4. L'Concessionario ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'Concessionario dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione a AnconAmbiente S.p.A ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ART. 22 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario dell'appalto disciplinato dal presente CSA è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:
 - alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
 - alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
 - alla protezione ambientale.
2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli art. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori/servizi svolti. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'Impresa e non dovuti alla Stazione Appaltante.
3. AnconAmbiente S.p.A. potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
4. L'Aggiudicatario dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni
5. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto/subcontratto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento
6. Come indicato all'**Art. 8 Valore stimato della Concessione** della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a **ZERO**. Il personale della **Concessionaria qualora si rechi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., deve comunque attenersi a quanto segue:**
 - a. rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali
 - b. procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni
 - c. prestare la massima attenzione ai veicoli in transito

- d. non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste
- e. Il personale addetto al vettore che si occupa del trasporto/consegna del materiale dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate e alle indicazioni comportamentali riportate presso i magazzini aziendali

7. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia generica che specifica per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale deve essere dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal DVR in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. L'aggiudicatario deve essere in possesso di DVR in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela e della salute dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del RSSP dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale. (DM. 10.03.2020)

ART. 23 CLAUSOLE SOCIALI

1. Per le clausole sociali di cui all'art. 57 del D. lgs 36/2023, si rimanda a quanto indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara.
2. Il Concessionario deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» (vedasi **Allegato 2 Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**), in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. **La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.**
3. Beni/servizi/lavori oggetto dell'appalto dovranno essere prodotti e forniti/posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle Leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
4. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni/servizi oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate
5. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 4 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
6. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 3-4-5, comporta l'applicazione delle penali di cui **Art. 33 Penali** nella misura con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

ART. 24 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE -CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. Nella valutazione delle scelte progettuali si è tenuto conto, ove compatibili, dei Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 7 aprile 2025 -pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025. I criteri considerati riguardano i seguenti aspetti esecutivi:

- Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori
- Caratteristiche tecniche dei cassonetti

ART. 25 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento e l'esecuzione si effettua nei limiti, modalità e procedure di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.

2. L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara di cui all'art. 108 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. **Il contratto di appalto è stipulato con corrispettivo a corpo**; si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa, e comprensivi delle prestazioni indicate nel CSA per tutta la durata dell'appalto salvo i casi di cui all' **Art. 13 Revisione del prezzo**

ART. 26 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre a quanto prescritto specificatamente nel presente CSA, sarà a totale carico dell'Aggiudicatario, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi derivanti dall'offerta, ogni altro onere per dare la prestazione a perfetta regola d'arte, tra cui in particolare gli oneri seguenti:

- certificati, schede tecniche e documentazione definita nel presente CSA**
- tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a causa della prestazione da eseguire;
- tutte le spese relative al risarcimento di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione della prestazione;
- l'adozione, nell'esecuzione del contratto, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'esecutore del contratto sarà unico responsabile sia penalmente sia civilmente.
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
- la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

2. L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni e gli ordini della AnconAmbiente S.p.A., salvo la facoltà di fare le sue osservazioni. Nel caso in cui l'Aggiudicatario ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso alla prestazione cui le eccezioni si riferiscono.

3. L'Aggiudicatario non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze della AnconAmbiente S.p.A per l'esecuzione delle ispezioni durante l'espletamento dell'appalto o di altre Imprese nell'ambito dei cantieri in particolare per l'attesa derivante dall'esecuzione delle prestazioni di loro competenza.

4. Il corrispettivo di tutti i richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo offerto e nessun ulteriore compenso spetterà alla Aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.
5. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.
6. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti, nonché dal codice della strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati dai servizi.

ART. 27 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire la prestazione in oggetto in maniera ottimale e con ritmi tali da rispettare i termini contrattuali senza compromettere la loro ottimale esecuzione e garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario.
2. L'Aggiudicatario dovrà strutturare la propria organizzazione (salvo diversi accordi condivisi fra le parti) in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento (DEC) al quale AnconAmbiente S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
3. Il Concessionario è obbligato:
 - a. eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal CSA;
 - b. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - c. attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d. ad effettuare con tempestività la risoluzione delle anomalie/non conformità riscontrate sulle prestazioni eseguite;
 - e. richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali
 - f. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera e materiali normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata
 - g. garantire che i prodotti/attrezzature e mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
 - h. ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente
4. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'esecutore del contratto e la AnconAmbiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non dà mai diritto all'esecutore del contratto di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi
5. L'Aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare
 - tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto.
 - nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'Concessionario nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio
6. Nell'esecuzione dell'appalto l'Aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).

7. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla AnconAmbiente S.p.A.

8. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Concessionario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 28 CONTROLLO QUALITÀ E ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni prestazione svolta rispetto alle caratteristiche/prestazioni/tempistiche minime indicate nel CSA.

2. La prestazione di cui al presente CSA con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' **Art. 6 Capitolato Tecnico**

3. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti gli eventuali documenti di cui all' **Art. 6 Capitolato Tecnico**

4. AnconAmbiente S.p.A si riserva il diritto di inviare presso i cassonetti dislocati dal Concessionario proprio personale incaricato di effettuare la verifica dello stato di fatto del luogo, verificandone la corrispondenza e conformità ai requisiti e prescrizioni indicati nel capitolato.

5. AnconAmbiente S.p.A, sulla base di eventuali prove e/o accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

1) accettare la singola prestazione (intendendosi come prestazione anche la rispondenza del singolo contenitore e dell'area ad essa associata) eseguita;

2) rifiutare, in tutto o in parte la singola prestazione eseguita

3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la singola prestazione eseguita

L'accettazione della singola prestazione non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni.

6. Sono rifiutate le prestazioni che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative.

7. Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente CSA l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste all'**Art. 36 Penali**.

ART. 29 OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E NORME

1. I materiali, le attrezzature ed i prodotti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni richieste dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..

2. Le verifiche sull'uso di materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc.

3. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto di appalto

4. Fra le leggi e i regolamenti si citano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustiva, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che dovranno essere seguiti per lo svolgimento della prestazione:

Disciplina dei contratti pubblici:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, co. 5, della legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i", per le parti ancora in vigore;
- Atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (pareri, determinazioni e altri provvedimenti diversi dalle Linee guida);
- Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 7 aprile 2025 -pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 19-04-2025. Entrato in vigore il 18 giugno 2025.

Disciplina in materia igienico-sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i, oltre a quelli nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell'attività di cui all'incarico;
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i;
- D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- D.P.R. n. 177 del 14.09.2011, "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti", a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
- Art. 28 e titolo X del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni/aggiornamenti che verranno emanati;

Disciplina in materia di tutela ambientale:

- D.lgs. 152/2006 e s.m.i,
- Piano d'Ambito del territorio dell'ATO 2 - Ancona

- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi l'appalto, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA

5. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

6. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.

7. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 30 SOSPENSIONE E PROROGA

1. Nel caso ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che **la prestazione** proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Quando successivamente all'avvio delle **prestazioni** insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della **prestazione**, l'esecutore prosegue le parti di **prestazioni** eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle **prestazioni** non eseguibili, dandone atto in apposito verbale..

4. Alla presenza della Contraente, il DEC redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.
5. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.
6. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Concessionario, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l'ultimazione di esecuzione delle prestazioni

ART. 31 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. Fermo restando l'importo massimo di contratto, verranno pagate le sole prestazioni effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in gara dall'Aggiudicatario sul valore del contributo finanziario di sostegno quantificato (**€ 25.000 trimestrale al lordo del ribasso**)
2. I certificati di pagamento sono emessi con frequenza trimestrale contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 15 giorni decorrente da parte del Concessionario dalla trasmissione del "consuntivo mensile" delle attività, di cui al punto ***Descrizione generale delle prestazioni da eseguire***
3. Dopo l'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente all'accettazione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione, l'Aggiudicatario emetterà fattura elettronica il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i
4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati nell'appalto, si applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'Concessionario o del subAppaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'Concessionario, e rispettivamente il subAppaltatore non potranno opporre alcuna eccezione
5. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della AnconAmbiente S.p.A. che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della AnconAmbiente S.p.A.
6. **Nei pagamenti in acconto sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi.** Tali trattenute, ove gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023)
7. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al co. precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.
8. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i
9. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i per la verifica della regolarità fiscale prevista dal D. Lgs. 36/2016, la AnconAmbiente S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
10. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del

conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla AnconAmbiente S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

11. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente appalto.

12. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le prestazioni eseguite da ciascuno.

13. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla AnconAmbiente S.p.A.

14. Si comunica che l'art.3 del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla AnconAmbiente S.p.A. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.

ART. 32 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

5. La Stazione Appaltante, se i Contratti Attuativi avranno prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del D.lgs 36/2023, si avvale della di sostituire il certificato di verifica di conformità dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

6. Qualora non si ricada nella ipotesi del comma 5, esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

7. Alla data di emissione del certificato di verifica/regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D. lgs 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del

codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

8. All'esito positivo della verifica/regolare esecuzione Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di verifica/regolare esecuzione

9. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

10. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023

ART. 33 PENALI

1. La AnconAmbiente S.p.A si riserva la facoltà di verificare, senza necessità di preavviso, la rispondenza delle prestazioni effettuate con quanto richiesto da CSA.

2. Premesso che una differente modalità di esecuzione dell'appalto rispetto a quanto contrattualmente stabilito è da ritenersi valida solo se concordata anticipatamente con AnconAmbiente S.p.A. e comunque del tutto eccezionale, sono da considerarsi inadempienze contrattuali la mancata (parziale o totale) o ritardata effettuazione delle prestazioni richieste e delle comunicazioni rispetto ai termini stabiliti e/o alle modalità indicate nel presente CSA.

3. Per le prestazioni oggetto di Contratto non effettuate o effettuate in maniera difforme dal Capitolato e dal Contratto, AnconAmbiente S.p.A si riserva di applicare, nei confronti del Concessionario, le seguenti penali:

- mancato o parziale svuotamento di un contenitore alla frequenza minima prevista all'**Art. 6 Capitolato Tecnico**: € 50,00 / contenitore per ogni mancato o parziale svuotamento;
- mancato o parziale svuotamento di un contenitore su richiesta di AnconAmbiente S.p.A., entro i termini previsti all'**Art. 6 Capitolato Tecnico**: dal ricevimento della richiesta scritta, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti: € 50,00 / contenitore per ogni mancato o parziale svuotamento
- mancato o parziale ripristino della funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, entro i termini previsti all'**Art. 6 Capitolato Tecnico**: € 50,00 / contenitore per ogni mancato o parziale ripristino della funzionalità;
- mancata pulizia a terra, nei pressi di un contenitore, alla frequenza minima prevista all'**Art. 6 Capitolato Tecnico** : € 50,00 / contenitore per ogni omissione;
- mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: € 50,00 per ogni omissione o errore, fatte salve le sanzioni di legge;
- mancata trasmissione entro il decimo giorno di ogni mese, dell'elenco riepilogativo di cui all' **Art. 6 Capitolato Tecnico**: € 20,00 per ogni giorno di ritardo dopo il decimo giorno di ogni mese;
- trasporto, recupero o smaltimento finale dei materiali non conforme alle norme vigenti: € 100,00 per ogni infrazione, fatte salve le sanzioni di legge;
- mancata sostituzione di un contenitore su richiesta di AnconAmbiente S.p.A., entro i termini previsti all' **Art. 6 Capitolato Tecnico**:: € 50,00 per ogni omissione;

4. Qualora i ritardi degli adempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il DEC proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%.

5. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni al RUP entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla AnconAmbiente S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la AnconAmbiente S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice Civile.

7. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di AnconAmbiente S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Aggiudicatario o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

ART. 34 PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Non sono previste premialità.

ART. 35 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

1. In caso di liquidazione giudiziale del Concessionario o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e smi ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, AnconAmbiente S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

3. Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto dell'art. 68 co. 17 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 36 FACOLTÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. È facoltà della AnconAmbiente S.p.A. risolvere il contratto nelle ipotesi e nelle modalità di cui agli artt. 190 del D.lgs. 36/2023.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accertata un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia il contraddittorio con il Concessionario. Sono da considerarsi grave inadempimento (elenco non esaustivo):

- Per frode nell'esecuzione della prestazione;
- Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto;
- Qualora dovessero incorrere in più di **cinque** segnalazioni/inadempimenti contrattuali, anche non consecutive, di mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità di esecuzione della prestazione;
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- In caso di sospensione della prestazione da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del Codice civile;
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
- Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

- mancanza applicazione del contratto CCNL dichiarato per il personale impiegato per le forniture/servizi;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto di cui al presente CSA

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.

4. In caso di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri l'esecuzione dell'appalto in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la soluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte delle prestazioni eseguite in modo completo e accettato da AnconAmbiente S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a AnconAmbiente S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento delle prestazioni. Il Concessionario dovrà in ogni caso risarcire alla AnconAmbiente S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

5. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la AnconAmbiente S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 37 DIRITTI DI AUTORE

1. La AnconAmbiente S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto Aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della prestazione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. La Aggiudicataria che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto/detengano la privativa/brevetto, segnala per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e deve dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Aggiudicatario.

3. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la AnconAmbiente S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l'Aggiudicatario ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro

ART. 38 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E ACCETTAZIONE DEL CSA

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario dell'appalto, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di che regolano il presente appalto e di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di prestazione richiesta.

2. L'Aggiudicatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente CSA e relativi allegati, ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettata la prestazione richiesta.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del contratto equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione oggetto del presente CSA..

ART. 39 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.
2. Ai sensi dell'art. 6 co. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
3. La cessione del credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 40 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO

1. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto viene affidato e comunque quella che meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.
2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
4. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'Aggiudicatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:
 - tutta la documentazione di gara, il presente CSA e relativi allegati;
 - l'offerta dell'Aggiudicatario nelle componenti tecnica ed economica;
 - il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento;
 - lettera di affidamento/contratto;
 - le polizze a garanzia depositate (laddove richieste).
5. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative relative al presente appalto, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente documento.
6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 41 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA ANCONAMBIENTE S.P.A. E RISPETTO DELLE NORMATIVE

1. Tutti i componenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
2. Il Concessionario assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture/servizi oggetto del presente contratto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della AnconAmbiente S.p.A sia di terzi, tenendo esonerata la AnconAmbiente S.p.A. dalle relative conseguenze. L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla AnconAmbiente S.p.A o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della AnconAmbiente S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di società assicuratrici.
4. AnconAmbiente S.p.A resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dalla prestazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto dell'affidamento.
5. AnconAmbiente S.p.A non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Aggiudicatario ad opera di terzi
6. Il Concessionario deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'Aggiudicatario garantisce che la prestazione svolta nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
7. L'Aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del CSA in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CSA. L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura/servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso del contratto.

ART. 42 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e rimane solo ed unico responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni riconducibili in dipendenza della esecuzione dell'appalto contratto arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente S.p.A che di terzi rimanendo a suo totale carico il completo risarcimento e/o riparazione degli stessi.
2. AnconAmbiente S.p.A rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere
3. **Ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento delle prestazioni di cui al presente CSA, l'Aggiudicataria dovrà presentare all'atto della stipula, oltre alle assicurazioni di legge, una polizza di assicurazione che tenga indenne la AnconAmbiente S.p.A. per responsabilità civile verso terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT/O) di durata minima di 24 mesi, con obbligo di rinnovo annuale fino alla scadenza di tutti i contratti attuativi, compreso l'eventuale periodo di proroga. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00. Tale polizza deve essere tale da coprire i danni causati dall'Affidatario e da tutti gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale a vario titolo, come ad esempio il subaffidatario. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Società.**
4. **L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica fattispecie.**
5. Le quietanze di intervenuto pagamento del premio dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla AnconAmbiente, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio., debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.
6. Per tutto il periodo di permanenza nell'officina gli automezzi consegnati saranno sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore che in caso di furto e/o incendio ne risponderà o direttamente o con apposita polizza assicurativa stipulata.
7. L'Appaltatore dovrà stipulare, se non già provvisto, Assicurazione contro il furto e/o dei derivanti danni riportati dagli stessi automezzi di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. a seguito di atti di natura dolosa, se avvenuti nel periodo di fermo o riparazione, presso l'officina.

8. L'Appaltatore risponde della integrità dell'automezzo dal momento dell'affido o consegna in officina e fino alla riconsegna ad autista o meccanico di AnconAmbiente S.p.A..
9. L'Appaltatore è sempre tenuto a denunciare il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice e alla AnconAmbiente S.p.A , laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e/o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento delle responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.
10. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
11. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso AnconAmbiente S.p.A e terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle cose siano adibite o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento, restando inoltre inteso che tutte le eventuali esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo di polizza saranno comunque a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 43 GARANZIA PROVVISORIA

1. Si rimanda a quanto indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

ART. 44 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per la **sottoscrizione del Contratto il Concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 2 per cento del valore della concessione (€ 455.000 decurtato del valore scontato sul contributo finanziario concesso) .**
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. lgs 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma
3. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
4. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
5. AnconAmbiente S.p.A ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 co. 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Concessionario all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (se richiesta) in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 45 DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 46 CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio
2. Qualora sorgano controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di appalto o rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il DEC o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte e l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni. Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al DEC per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono:
 - formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
 - precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.
4. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del RUP al Concessionario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere ulteriori riserve,
5. Le controversie che non trovano soluzione con l'accordo di cui al co. precedente possono essere trattate con le modalità previste all'art. 211 (accordo bonario) o all'art. 212 (transazione) del D.lgs. 31/03/2023 n. 36.
6. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla competenza al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.
7. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di fornitura, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Ancona.

ART. 47 CODICE ETICO

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo §(MOGC) adottati da AnconAmbiente S.p.A. stessa, ai sensi del

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 e della legge 190/2012 (disponibile sul sito internet <https://www.anconambiente.it/codice-etico/>).

ART. 48 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
2. Mediante la firma del medesimo, l'Concessionario garantisce di essere in possesso di adeguata esperienza, capacità e professionalità in misura tale da garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di essere in possesso di garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che l'Concessionario riceverà in esecuzione o in ragione del presente Contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
4. L'Concessionario si obbliga quindi ad attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni già menzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Concessionario si impegna in ogni caso a comunicare al Responsabile di I Livello, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.
5. Analogamente l'Aggiudicatario autorizza la AnconAmbiente S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.
6. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso dell'appalto, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente CSA.
7. L'inosservanza dei già menzionati obblighi costituirà grave inadempienza e la AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 49 QUADRO ECONOMICO

A) Somme a Base D'asta		TOTALE
Totale valore concessione art. 179		€ 455.000,00
a.1 di cui Importo a Canone (offerta a ribasso) sul contributo finanziario di sostegno		€ 200.000,00
a.2 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ #0,00
B) Somme a disposizione stazione appaltante		
b.1) Prestazioni in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ #0,00
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)		€ #0,00
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)		€ #0,00
b.4) Imprevisti, adeguamento prezzi e arrotondamento		€ 50.050,00
b.4.1 Imprevisti	€ 45.500,00	
b.4.1 Accantonamento per adeguamento prezzi - compensazioni	€ 4.550,00	
b.4.3 Arrotondamento	€ -	
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ #0,00
b.6) Spese tecniche progettazione ed esecuzione		€ 2.000,00
b.6.7 direzione dell'esecuzione	€ 2.000,00	
b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ #0,00
b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 1.000,00
b.9) Spese per pubblicità contributo ANAC		€ 250,00
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici		€ #0,00
Totale somme a disposizione al netto di IVA		€ 53.300,00
TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA		€ 508.300,00
b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 100.375,00
b.11.1) IVA 22%	€ 100.100,00	
b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (IVA 22%)	€ 275,00	
b.11.3) IVA b.4 come dovuta		€ 11.011,00
b.11.3.2) IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza	€ 11.011,00	
b.11.5) IVA b.6 + b.10 (dIVA 22%)		€ 440,00
TOTALE IVA		€ 111.826,00
TOTALE COMPLESSIVO CON IVA		€ 620.126,00

ART. 50 ALLEGATI

ALLEGATO 1 POSIZIONAMENTO CONTENITORI
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

ALLEGATO 1 POSIZIONAMENTO CONTENITORI

B	R	COMUNE DI ANCONA - CENTRO		contenitori		coord.geografiche GMS	
1		1	VIA MAMIANI 8	bianco	rosso	43.614125	13.505434
2		2	VIA MAMIANI 38	bianco		43.610346	13.504449
3		3	VIA MAMIANI 55 (NON POSIZIONATO X CANTIERE)	bianco		-	-
4		4	BIVIO DI VIA FRANCESCO PODESTI E VIA ASTAGNO	bianco		43.614673	13.507554
5		5	VIA SAN MARTINO 41 (PIAZZA PERTINI)	bianco		43.615766	13.515334
6		6	VIA VITTORIO VENETO 5	bianco		43.614316	13.515578
7		7	VIA MONTEBELLO (CIVICO 76)	bianco		43.615904	13.512368
8		8	VIA SANTO STEFANO INCROCIO SAN COSTANZO	bianco		43.612234	13.514094
9		9	VIA ISONZO 53	bianco		43.613858	13.526244
10		9BIS	STRADA VECCHIA DI PIETRALACROCE	bianco		43.604802	13.5345420
11		10	VIA DEL CONERO (chiesa Santa maria dei Servi)	bianco		43.61228	13.53121
12		11	VIA VILLAREI ANGOLO CARDETO	bianco		43.62021	13.51641
13	1	12	INCROCIO VIA GOITO E VIA CAVORCHIE	bianco	rosso	43.61993	13.51512
14		13	VIA PIAVE (INPS)	bianco		43.61545	13.52028
15		14	VIA DEL FARO (CIVICO 35)	bianco		43.62177	13.51298
16	2	15	PIAZZA DON MINZONI	bianco	rosso	43.61720	13.52354
17		16	PIAZZA ARMANDO DIAZ	bianco		43.61556	13.52517
18		17	VIALE DELLA VITTORIA, BIVIO CON CORSO GIOVANNI AMENDOLA	bianco		43.615626	13.529331
19		18	VIA PANORAMICA (CIVICO 29)	bianco		43.61902	13.52494
20		19	VIA PANORAMICA incrocio via Montasanto	bianco		43.61936	13.52692
21		20	VIA BARACCA	bianco		43.61582	13.53271
22		21	VIA MONTEGRAPPA (CIVICO 34)	bianco		43.61821	13.52894
23		22	VIA VITO VOLTERRA INCROCIO CON VIA ENRICO TOTI	bianco		43.61658	13.53094
24		23	VIA TRIESTE 45 FONTE SIMPLY	bianco		43.61488	13.52972
25		24	VIA TRIESTE 2	bianco		43.61487	13.52249
26		25	INCROCIO VIA TAGLIAMENTO /PODGORA	bianco		43.613954	13.530040
27		26	VIA SANTA MARGHERITA BIVIO CON VIA PAOLO THAON DE REVEL	bianco		43.611388	13.534174
28		26BIS	VIA DELLA PERGOLA	bianco		43.609831	13.532893
29		27	VIA SANTA MARGHERITA 2 (incrocio via Podgora)	bianco		43.614289	13.533819
30		28	VIA FRATELLI ZUCCHERI 14	bianco		43.604116	13.537171
31		29	VIA ALDO PELLICCIA 1	bianco		43.602491	13.536870
32		30	VIA CORRADO CAGLI	bianco		43.601201	13.538925
33		31	VIA GIOVANNI GERVASONI	bianco		43.607611	13.518016
34		32	VIA VINCENZO GENTILONI	bianco		43.610191	13.522630
35		33	VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 18	bianco		43.60719	13.31194
36		34	VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 54	bianco		43.60847	13.51317
37		35	VIA MICHELANGELO BUONAROTTI	bianco		43.61028	13.51612
38		36	rotatoria VIA VERDI/VIA SCANDALI	bianco		43.610887	13.513930
39		37	VIA MARCELLO MARINI	bianco		43.61017	13.51785
40		38	INCROCIO VIA MARCELLO MARINI E VIA ALESSANDRO BOCCONI	bianco		43.60804	13.51631
41		39	LARGO BOVIO ANGOLO VIA VALLEMIANO	bianco		43.60701	13.51317
42		39bis	VIA VALLEMIANO (CIVICO 15) FRONTE COOP	bianco		43.60663	13.50966
43		40	VIA VALLEMIANO (PARCHEGGIO)	bianco		43.60664	13.50861
44		41	VIA DE GASPERI (case sismiche)	bianco		43.60760	13.50441
45		42	VIA MONTE NERONE	bianco		43.5996086	13.4883608
46		43	VIA MONTE PENNINO	bianco		43.60139	13.49048

47	44	VIA GIACOMO BRODOLINI	bianco		43.6031128	13.4917051
48	45	PIAZZALE CAMERINO /VIA SCRIMA	bianco		43.6027765	13.4991077
49	46	VIA ASCOLI PICENO (CIVICO 175)	bianco		43.60237	13.49636
50	47	VIA ASCOLI PICENO	bianco		43.60081	13.50445
51	48	VIA PESARO incrocio via Dalmazia	bianco		43.60434	13.50064
52	49	VIA LAMATICCI (CIVICO 20)	bianco		43.60681	13.50024
53	50	VIA URBINO incrocio via Ragusa	bianco		43.60475	13.50280
54	51	LARGO SARNANO	bianco		43.604403	13.50409
55	52	STRADA DEL CASTELLANO	bianco		43.59542	13.52176
56	53	VIA BENEDETTO CROCE incrocio via Ugo Foscolo	bianco		43.59434	13.51820
57	3	54 VIA BENEDETTO CROCE	bianco	rosso	43.59331	13.51839
58	55	VIA CESARE PAVESE (incrocio via Colleverde)	bianco		43.59730	13.51921
59	56	VIA COLLE VERDE	bianco		43.60015	13.51609
60	57	VIA CINGOLI	bianco		43.60272	13.51397
61	58	VIA CINGOLI INCROCIO CON VIA CORINALDO	bianco		43.60405	13.51222
62	59	VIA FANO incrocio via Paolucci	bianco		43.60380	13.51405
63	60	VIA DELLA RICOSTRUZIONE (incrocio via Lauro Rossi)	bianco		43.6044663	13.5085769
64	61	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO	bianco		43.591741	13.518005
65	62	VIA BENIAMINO GIGLI incrocio via Moroder	bianco		43.599434	13.511895
66	63	VIA MARIO TORRESI 68	bianco		43.600517	13.514678
67	64	VIA MARIO TORRESI incrocio via Camerano	bianco		43.601236	13.512740
68	65	VIA MARIO TORRESI angolo via Manzoni	bianco		43.598414	13.514455
69	66	VIA FRANCESCO PETRARCA (CIVICO 25)	bianco		43.591760	13.516155
70	67	VIA PIETRO RANIERI INGRESSO UNIVERSITA'	bianco		43.587577	13.513681
71	68	VIA ALESSANDRO MANZONI (CIVICO 62/68)	bianco		43.591014	13.513226
72-73	69	VIA CRISTOFORO COLOMBO	2bianchi		43.601578	13.506521
74	4	70 VIA ARTIGIANATO (SUPERMERCATO)	bianco	rosso	43.593616	13.504941
75	71	VIA A.PEZZOTTI	bianco		43.597755	13.505155
76	72	VIA MONTAGNOLA COOP	bianco		43.597044	13.511981
77	73	VIA PETRARCA 1	bianco		43.595856	13.516992
78-79	74	VIA DELLA MADONNETTA	2bianchi		43.590060	13.488615
80	75	VIA DI PONTELUNGO (civico 4 - farmacia)	bianco		43.589947	13.493845
81	76	PONTELUNGO: VIA DI PONTELUNGO PARCHEGGIO	bianco		43.582406	13.494303
82	77	STRADA VECCHIA DEL PINOCCHIO - CIMITERO	bianco		43.587677	13.493038
83	78	STRADA VECCHIA DEL PINOCCHIO 15	bianco		43.579639	13.503379
84	79	VIA BARILATTI 37	bianco		43.592972	13.503184
85	80	VIA ALESSANDRO MAGGINI (CIVICO 122)	bianco		43.591704	13.497795
86	81	VIA VITTORIA NENNI	bianco		43.597309	13.502412
87	82	CORSO CARLO ALBERTO (CIVICO 92)	bianco		43.604569	13.507313
88	83	VIA UMBERTO SARACINI (CIVICO 21)	bianco		43.606463	13.502888
COMUNE DI ANCONA - COLLEMARINO			contenitori		coord.geografiche GMS	
89	84	VIA FRANCESCO REDI 16	bianco		43.612457	13.424215
90	85	VIA PACINOTTI INCROCIO VIA REDI	bianco		43.614276	13.423574
91	86	VIA FRANCESCO REDI 83	bianco		43.618062	13.421448
92	87	VIA FRANCESCO REDI 55	bianco		43.616884	13.424615
93	88	VIA ALESSANDRO VOLTA INCROCIO VIA CINGOLANI	bianco		43.614272	13.428844
94	89	VIA FRANCESCO REDI INCROCIO VIA AUGUSTO MURRI	bianco		43.612612	13.426255
95	90	PIAZZA ENRICO FERMI	bianco		43.611830	13.427496

96	91	VIA AUGUSTO TAMBURINI N.30	bianco		43.610887	13.428507
97	92	VIA LEONARDO DA VINCI 5	bianco		43.614653	13.431738
98	93	VIA MATTEO RICCI (SUPERMERCATO)	bianco		43.615324	13.433167
99	94	VIA MATTEO RICCI (INCROCIO CON VIA FLAMINIA)	bianco		43.614590	13.436189
100	5	95 VIA MATTEO RICCI (FRONTE FARMACIA)	bianco	rosso	43.612121	13.434060
101		96 PIAZZALE GALILEI INCROCIO VIA ONESTI	bianco		43.612843	13.428848
102		97 VIA LEVI 1/3/5	bianco		43.610932	13.424893
103		98 VIA LEVI INCROCIO GIANFRANCESCHI	bianco		43.610036	13.427595
COMUNE DI ANCONA - TORRETTE			contenitori		coord.geografiche GMS	
104	99	VIA FLAMINIA 53 STAZIONE	bianco		43.60597	13.49106
105	100	VIA FLAMINIA (fronte ristorante 3 Rose)	bianco		43.61053	13.45301
106	101	VIA VELINO	bianco		43.61081	13.45001
107	6	102 VIA ESINO (parcheggio centrale latte)	bianco	rosso	43.60971	13.45041
108		103 VIA FOGLIA 12/14	bianco		43.60692	13.45205
109		104 VIA TENNA (SUPERMERCATO COAL))	bianco		43.60671	13.45589
110		105 VIA ESINO 100 (PARCHEGGIO DITRO CAMPO SPORTIVO)	bianco		43.60582	13.45848
111		106 VIA ASO 5	bianco		43.607573	13.459903
112		107 VIA ESINO N.79 INCROCIO VIA LAMBRO	bianco		43.608886	13.456789
113-114		108 VIA METAURO (parcheggio)	2bianchi		43.602940	13.450839
COMUNE DI ANCONA - FRAZIONI			contenitori		coord.geografiche GMS	
115	109	ASPIO scuola	bianco		43.53416	13.50302
116	110	ASPIO 27	bianco		43.53467	13.49977
117	111	VARANO	bianco		43.57033	13.54648
118	112	MONTESICURO (CIMITERO)	bianco		43.55232	13.46124
119	113	GALLIGNANO: CONTRADA MISERICORDA	bianco		43.56148	13.42556
120	114	CASINE DI PATERNO: FRONTE DISTRIBUTORE/ SCUOLA	bianco		43.57289	13.42472
121	115	VIA ACHILLE GRANDI BAR FLY	bianco		43.57008	13.50589
122	116	VIA FRANCO SCATAGLINI (AUCHAN)	bianco		43.55165	13.51328
	116bis	CANDIA	bianco		43.55166	13.51329
	116 ter	CANDIA - VIA BOLIGNANO 1	bianco		43.55167	13.51330
COMUNE DI ANCONA - BRECCIE BIANCHE			contenitori		coord.geografiche GMS	
123	117	VIA CADUTI DEL LAVORO INCROCIO VIA PASTORE	bianco		43.571009	13.511452
124	118	VIA CADUTI DEL LAVORO (Toys)	bianco		43.573480	13.508776
125	119	VIA CAMBI DIETRO CAMPO SPORTIVO	bianco		43.565412	13.518980
126	120	VIA FLAVIA 48	bianco		43.571348	13.517064
127	121	VIA FLAVIA FRONTE CHIESA	bianco		43.569767	13.516649
128	122	VIA FLAVIA CIVICO 11	bianco		43.566762	13.517399
129	123	VIA FLAVIA 27	bianco		43.574070	13.517169
130	124	VIA RUGGERI (CAMPO SPORTIVO)	bianco		43.567717	13.519317
131	125	VIA RUSSI 20	bianco		43.570290	13.520231
132	7	126 VIA MAESTRI DEL LAVORO	bianco	rosso	43.576135	13.519417
133		127 VIA CIMETTA	bianco		43.582210	13.523527
134		128 VIA AVE NINCHI CIMITERO	bianco		43.586123	13.523897
135		129 VIA CROCIONI	bianco		43.577728	13.520698
136		130 VIA GINELLI 17	bianco		43.582943	13.515519
137		131 VIA B.BIANCHE 60	bianco		43.581510	13.514872
138		132 VIA B.BIANCHE 71	bianco		43.575666	13.513390
139		133 VIA B.BIANCHE 78	bianco		43.578577	13.513432

140	134	VIA B.BIANCHE 128	bianco		43.576893	13.511805
141	135	VIA MIGLIOLI 61	bianco		43.57258	13.51498
142	136	VIA SACRIPANTI SUPERMERCATO	bianco		43.57853	13.51488
143	8	137 VIA SPARAPANI 30	bianco	rosso	43.57964	13.50502
144	138	VIA SPARAPANI 117	bianco		43.57977	13.50514
145	139	VIA SPARAPANI SUPERMERCATO	bianco		43.58228	13.50278
146	140	VIA TIRABOSCHI 7A	bianco		43.57976	13.50656
147	141	VIA TIRABOSCHI 38	bianco		43.58279	13.50417
148	142	VIA TIRABOSCHI 66	bianco		43.58333	13.50185
149	143	VIA TOGLIATTI 16	bianco		43.58108	13.50740
150	144	VIA TOGLIATTI 73	bianco		43.58540	13.50015
151	145	VIA TOGLIATTI 112	bianco		43.58531	13.49477

COMUNE DI ANCONA - CCR			contenitori		coord.geografiche GMS	
152	9	1 VIA DEL COMMERCIO CDR	bianco	rosso	43.59620	13.50827
153	10	3 ZONA PESATORA – VIA SANZIO BLASI CDR	bianco	rosso	43.60049	13.48553

COMUNE DI FABRIANO - CENTRO			contenitori		coord.geografiche GMS	
1		1 LAMBERTO CORSI	bianco		43.35205	12.92492
2		2 DANTE	bianco		43.35185	12.93023
3	1	3 BRUNO BUOZZI	bianco	rosso	43.34782	12.91890
4		4 CAMPO SPORTIVO	bianco		43.3432722	12.9148160
5		5 VIALE CAMPO SPORTIVO	bianco		43.34155	12.91015
6		6 ALDO MORO	bianco		43.34455	12.91521
7		7 BENEDETTO CROCE	bianco		43.34264	12.91107
8	2	8 STELLUTI SCALA	bianco	rosso	43.34099	12.90754
9		9 MATTEOTTI	bianco		43.33779	12.90825
10		10 ALDO MORO	bianco		43.34372	12.91134
11		11 MARTIRI DELLA LIBERTA'	bianco		43.338451	12.899688
12		12 ROMAGNOLI	bianco		43.340754	12.895886
13	3	13 CADUTI DI NASSIRIA	bianco	rosso	43.34189	12.89364
14		14 FABBRI	bianco		43.341250	12.897710
15		15 FOIBE ISTRIANE	bianco		43.344297	12.890435
16		16 BROGANELLI	bianco		43.34275	12.91969
17-18		17-18 PROFILI	2bianchi		43.34208	12.91631
19		19 ROSSELLI	bianco		43.33784	12.91194
20		20 LA SPINA	bianco		43.335419	12.911485
21		21 SERRALOGGIA	bianco		43.330696	12.914448
22		22 DEI CAPUCCINI	bianco		43.333219	12.906935
23		23 XIII LUGLIO	bianco		43.328527	12.897598
24		24 BOVIO	bianco		43.329171	12.900707
25		25 GRAMSCI	bianco		43.330857	12.900747
26		26 XXIV MAGGIO	bianco		43.33132	12.90275
27	4	27 IV NOVEMBRE	bianco	rosso	43.33648	12.89982
28		28 GARIBALDI	bianco		43.336249	12.902496
29-30	5	CDR VIA VITTORIO BACHELET	2bianchi	rosso	43.35726	12.92741

FABRIANO FRAZIONI		contenitori		coord.geografiche GMS	
31	29	ALBACINA	bianco		43.340457 13.005231
32	30	BORGIO TUFICO	bianco		43.3461871 12.9954324
33	31	ARGIGNANO	bianco		43.326046 12.957690
34	32	CANCELLI	bianco		43.301383 12.840431

B	R	COMUNE DI CERRETO D'ESI		contenitori		coord.geografiche GMS	
1	1	1	VIA CAMPODONICO CDR	bianco	rosso	43.315598	12.978378
2		2	VIA MOREA (CAMPO SPORTIVO)	bianco		43.313112	12.984732
3		3	VIA BATTISTI (PARCHEGGIO)	bianco		43.32243	12.986784
4		4	VIA DANTE (PARCHEGGIO)	bianco		43.327403	12.991071
5		5	VIA DANTE (PARCHEGGIO)	bianco		43.31363	12.98840
6		6	VIA DANTE (PARCHEGGIO)	bianco		43.32386	12.99004

B	R	COMUNE DI SASSOFERRATO		contenitori		coord.geografiche GMS	
1-2	1	1	CENTRO DI RACCOLTA	2bianchi	rosso	43.4386991	12.8941120
3		2	RULLIANO	bianco		43.4335599	12.8614343
4		3	VIA EGNAZIO	bianco		43.4249651	12.8562818
5		4	VIA CROCIFISSO	bianco		43.4384179	12.8503403
6		5	VIA MARCONI (LUCCHETTO PICCOLO)	bianco		43.43763	12.86485

B	R	COMUNE DI SERRA DE' CONTI		contenitori		coord.geografiche GMS	
1-2-3	1	CDR	CENTRO DI RACCOLTA	3 bianchi	rosso	43.536872	13.024976

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI
di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012
(articolo 84, comma 1)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale
dell'impresa

DICHIARA:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization-ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
 - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
 - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
 - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data:..... Timbro e Firma,